

Ciclo di appuntamenti per la formazione a distanza #8

Il canale informale degli amici di SBTAP
<https://t.me/SBTAP>

Dove trovare le registrazioni
e le slide di tutti gli appuntamenti?
Qui --> <https://as59715.net>

D.Lgs. 82 del 07/03/2005 Codice Delle Amministrazioni Digitali (CAD)

*Il canale informale degli amici di SBTAP
<https://t.me/SBTAP>*

*Dove trovare le registrazioni
e le slide di tutti gli appuntamenti?
Qui --> <https://a559715.net>*

Sfatiamo una errata interpretazione

Il Codice delle Amministrazioni Digitali è una legge dello stato (D.Lsg 82/2005) e non è un documento tecnico rivolto esclusivamente ai CED.

La sua applicazione riguarda dunque le intere strutture della PA

IL CAD è composto da 9 capi

Capo I. Principi generali

Capo II. Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti, libri e scritture

Capo III. Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Capo IV. Trasmissione informatica dei documenti

Capo V. Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Capo VI. Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

Capo VII. Regole tecniche

Capo VIII. Sistema pubblico di connettività

Capo IX. Disposizioni transitorie finali e abrogazioni

Capo I. Principi generali

IL CAPO 1 INTRODUCE I PRINCIPI GENERALI CHE REGOLANO LA LEGGE:

- Le definizioni, che sono molto importanti per comprendere il testo normativo
- Le finalità e l'ambito di applicazione
- L'Identità digitale (SPID) e il domicilio digitale
- I pagamenti informatici (PAGOPA)
- Le comunicazioni tra imprese e PA
- Gli indici delle PEC
- La nomina del RTD e del Difensore Civico Digitale

Capo I. Principali Definizioni

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente **contenuto identico** a quello del documento analogico da cui è tratto;

La ribattitura tramite un software di videoscrittura di un documento o l'acquisizione tramite OCR

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente **contenuto e forma** identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; *Ad esempio una Scansione*

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente **contenuto identico** a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico **con diversa sequenza di valori binari**;

Un documento Word (.doc) convertito in un altro documento ad esempio in un .pdf

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, **della medesima sequenza di valori binari del documento originario**;

Una copia esatta dello stesso documento informatico (dati e metadati)

Capo I. Principali Definizioni

n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

(EIDAS) «servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell'avvenuto invio e dell'avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate (in pratica la PEC);

Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito certificato non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica o perché non soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Capo I. Principali Definizioni

p) documento informatico: *il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;*

p-bis) documento analogico: *la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;*

s) firma digitale: *un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;*

u-quater) Identità digitale: *la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; (SPID)*

Capo I. Principali Definizioni

Art.3 bis Identità digitale e domicilio digitale

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dalla PA tramite la propria identità digitale.

Le PA e i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'apposito elenco

*Per i professionisti (partite IVA) l'elenco si chiama INI-PEC ed è reperibile al seguente URL:
<https://www.inipec.gov.it/>*

*Per le PA l'elenco si chiama IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni ed è reperibile al seguente URL:
<https://www.indicepa.gov.it/>*

I Cittadini possono fornire alla PA un loro domicilio digitale che poi sarà riportato nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Capo II. Documento Informatico

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida (ossia se viene apposto un TimeStamp).

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

Capo II. Documento Informatico

Art. 23 ter - Documenti amministrativi informatici

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 40 - Formazione di documenti informatici

*1. Le pubbliche amministrazioni formano **gli originali dei propri documenti**, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, **con mezzi informatici***

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.

Capo II. Documento Informatico

Art. 45 -Valore giuridico della trasmissione

- 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, **idoneo ad accertarne la fonte di provenienza**, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.*
- 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.*

Capo II. Documento Informatico

Art. 47 - Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)

Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, e' stato istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.


Lo SPID nasce per permettere al cittadino di avere una sola identità digitale con la quale accedere a tutti i servizi on-line posti in essere dalla intera PA

SPID – Alcuni Numeri (Fonte AGID)

Numero totale

6.915.215

Identità SPID erogate



Andamento mensile delle identità SPID erogate (numero aggregato, totale dei gestori)

Gestori di identità digitale

intesa ID

[In.Te.S.A. S.p.A.](#)

TIM id

[Tim](#)

Namirial ID

[Namirial](#)

Lepida

[Lepida S.p.A.](#)

SpidItalia

[Register](#)

Poste ID

[Poste Italiane](#)

aroba.it ID

[Aruba](#)

InfoCert ID

[Infocert](#)

SIELTE id

[Sielte](#)

SPID – Alcune Informazioni

Il sito che tratta di SPID ha il seguente URL: <https://www.spid.gov.it/>

Le amministrazioni e i soggetti privati che consentono l'accesso ai propri servizi online tramite identità digitale unica espongono il bottone di accesso SPID



SPID UTILIZZA TRE LIVELLI POSSIBILI DI AUTENTICAZIONE IN BASE AI QUALI E' POSSIBILE ACCEDERE AI SERVIZI DELLA PA. IL LIVELLO MAGGIORMENTE RICHIESTO E' IL LIVELLO 2

LIVELLO 1: *permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente*

LIVELLO 2: *dedicato ai servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore, permette l'accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall'utente e la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password) o l'uso di un'APP, fruibile attraverso un dispositivo (es smartphone)*

LIVELLO 3: *prevede l'utilizzo di ulteriori soluzioni di sicurezza e di dispositivi fisici (es smart card) che vengono erogati dal gestore dell'identità*




PagoPA

Cos'è PagoPA?

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull'applicazione mobile dell'Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, presso gli uffici postali e così via.

PagoPA – Alcuni Numeri (Fonte AGID)



ANPR – Alcuni Numeri (Fonte AGID)

Comuni Subentrati

Numero totale


6.047

Popolazione Presente in ANPR

Numero totale

45.402.082

Popolazione presente in ANPR



Firma Digitale – Alcuni Numeri (Fonte AGID)

Le utenze attive sono più di 20 Milioni

Di queste l'80% si basa su firma digitale remota (che non richiede l'utilizzo di smart card o token). Sempre nel 2019, sono + di 3 miliardi le firme digitali remote generate.

*Dove trovare le registrazioni
e le slide di tutti gli appuntamenti?
Qui --> <https://as59715.net>*

*Il canale informale degli amici di SBTAP
<https://t.me/SBTAP>*



Domande?